

Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 1988, n. 396 .

Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato ⁽¹⁾.

(1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della *Costituzione*;

Visti gli articoli 2 e 24, comma 10, della *legge 11 marzo 1988, n. 67* (legge finanziaria 1988);

Vista la *legge 26 luglio 1939, n. 1037*, relativa all'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la *legge 4 dicembre 1956, n. 1404*, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748*, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la *legge 16 aprile 1987, n. 183*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 1988;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto :

1. 1. Presso la Ragioneria generale dello Stato è istituito l'Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato, al quale è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale con funzioni di ispettore generale capo.

2. Il predetto Ispettorato, oltre ai compiti di cui all'art. 1, comma 1, della *legge 7 agosto 1985, n. 427* , provvede, anche ai sensi e per gli effetti delle norme di contabilità generale dello Stato, al coordinamento ed alla valutazione dei flussi finanziari degli enti del settore pubblico allargato la cui attività ha riflesso sul bilancio dello Stato.

3. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, l'Ispettorato è articolato in uno o più servizi e in apposite divisioni da determinarsi con decreti del Ministro del tesoro, in relazione anche ad esigenze di accorpamento di funzioni omogenee attualmente svolte dagli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato.

2. 1. Il fondo di rotazione di cui alla *legge 16 aprile 1987, n. 183* , assume la configurazione di «Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie». Esso svolge le funzioni di cui agli articoli 5 e seguenti della *legge 16 aprile 1987, n. 183* .

2. Al predetto Ispettorato generale, anche in relazione a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 8 della predetta legge n. 183 , è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di ispettore generale capo. Al dirigente superiore e ai due primi dirigenti di cui allo stesso art. 8 della legge n. 183 , sono attribuite, rispettivamente, le funzioni di capo servizio e di direttore di divisione.

3. Con decreto del Ministro del tesoro potranno essere apportate integrazioni alla struttura organizzativa del fondo di rotazione, come determinata con il regolamento di cui all'art. 8 della stessa legge n. 183 , in relazione ad esigenze di accorpamento di funzioni omogenee attualmente svolte dagli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato.

3. 1. L'Ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi di cui alla *legge 4 dicembre 1956, n. 1404* , e successive modificazioni, assume la denominazione di «Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti».

4. 1. In rapporto all'attività svolta, le ragionerie centrali presso i seguenti Ministeri sono definite di maggiore importanza: Ministero della difesa - Ministero delle finanze - Ministero dell'interno - Ministero della pubblica istruzione - Ministero del tesoro.

2. Ai predetti uffici sono preposti dirigenti generali di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di direttore di ragioneria centrale di maggiore importanza, scelti fra i dirigenti superiori del ruolo stesso con almeno tre anni complessivi di direzione di ragionerie centrali, e/o di ragionerie regionali od uffici equiparati.

5. 1 ... ⁽²⁾.

2 ... ⁽³⁾.

(2) Il comma che si omette sostituisce il primo comma dell'art. 16, *L. 26 luglio 1939, n. 1037*.

(3) Il comma che si omette sostituisce con la nuova lettera *b)* le lettere *b)* e *c)* dell'art. 20, comma primo, *L. 26 luglio 1939, n. 1037*.

6. 1. Il posto di fuori ruolo presso il Ministero dei trasporti con qualifica di ispettore generale capo di cui alla tabella *G* relativa alla Ragioneria generale dello Stato, allegata al *decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571* , nonché quello presso il fondo di rotazione con qualifica di dirigente generale di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 8 della *legge 16 aprile 1987, n. 183* , sono soppressi con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. In corrispondenza dell'incremento dei posti di dirigente generale di cui all'art. 4, i posti di funzione di direttore di ragioneria centrale di cui al quadro I della tabella VII del *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748* , e successive modificazioni, sono ridotti di cinque unità.

3. I posti di qualifica dirigenziale previsti dal comma 2 dell'art. 1 della *legge 7 agosto 1985, n. 427* , sono ridotti di due unità. I rimanenti posti sono utilizzati per le esigenze di riordinamento degli ispettorati generali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie centrali di maggiore importanza.

7. 1. In relazione alle modifiche apportate con il presente decreto, i quadri *H* e *I* della tabella VII, relativi al personale dirigente della Ragioneria generale dello Stato, allegati al *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748* , e successivamente modificati e integrati, sono sostituiti con i seguenti:

... ⁽⁴⁾.

(4) Vedi il testo del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

8. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Data di aggiornamento: 16/07/2007 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 09/09/1988